

VERBALE DI ACCORDO
(Artt. 4 e 24 Legge n. 223/91)

Addì 23 luglio 2015, in Roma, si sono incontrati:

la AnsaldoBreda S.p.A., assistita dall'Unione degli Industriali di Napoli e dall'Assindustria di Pistoia

Le Segreterie Nazionali e Territoriali FIM-FIOM-UILM

il Coordinamento delle RSU FIM-FIOM-UILM delle Sedi/Stabilimenti AnsaldoBreda di Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Carini

per effettuare l'esame congiunto previsto nell'ambito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modifiche e integrazioni, avviata in data 17 luglio 2015, avendo adempiuto tutte le formalità previste dalla legge anche con la relativa comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Premesso che

- L'Azienda conferma ed evidenzia che le ragioni per cui ha proceduto all'avvio della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modifiche e integrazioni, sono quelle contenute nella lettera del 17 luglio 2015, Prot. HRO/CC/305/2015;
- al di là delle suddette motivazioni, negli ultimi anni, il mercato ferroviario è diventato sempre più competitivo sia a livello europeo sia a livello globale, per effetto dei processi di concentrazione e del rafforzamento di nuovi players caratterizzati da una forte aggressività commerciale ed elevate disponibilità finanziarie. In questo contesto, è opportuno sottolineare come la difficoltà che ha coinvolto AnsaldoBreda è comune all'intero settore del materiale rotabile in Italia, nel quale tutte le società stanno attraversando situazioni particolarmente critiche e alcune delle quali, non adeguatamente supportate finanziariamente da grandi gruppi, sono prossime al fallimento. Per tenere il passo della concorrenza internazionale è quindi sempre più necessario il riposizionamento all'interno di un grande gruppo globale con forti ambizioni di crescita nel settore ferrotranviario e con elevate disponibilità di risorse tecnologiche e finanziarie in grado di supportare lo sviluppo di nuovi mercati e nuovi prodotti, non altrimenti accessibili nell'attuale configurazione.

- in tale ambito, in data 24 febbraio 2015 Finmeccanica S.p.a. ha sottoscritto con Hitachi Rail Italy S.p.A. e Hitachi Ltd una intesa avente ad oggetto la cessione ad Hitachi Rail Italy S.p.A. del ramo di azienda di AnsaldoBreda operante nel settore del trasporto ferroviario ed in particolare costituito dal complesso di beni e persone afferenti la progettazione, costruzione e manutenzione di materiale rotabile; detto ramo di azienda comprende i siti industriali di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria e parte del personale dipendente dei suddetti siti pari a n. 1.930 unità di AnsaldoBreda S.p.A. oltre a n. 44 unità delle Società controllate AnsaldoBreda Inc. e AnsaldoBreda Espana;
- l'organico del perimetro non conferito sarà costituito da n. 151 unità dello Stabilimento di Carini (PA), all'1.7.2015, oltre a n. 127 unità, comprensive del personale dirigente, delle Sedi/Stabilimenti di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria. Tali unità saranno impegnate per il completamento delle commesse/attività non oggetto del conferimento;
- si rende necessario continuare nel processo di dimensionamento degli organici rispetto alla mutata e critica situazione di contesto sopra esposta, così come illustrata dalla Direzione Aziendale nell'incontro sindacale del 4 maggio u.s.;
- n. 74 lavoratori in possesso dei requisiti per l'utilizzo di strumenti di accompagnamento alla pensione, non dirigenti, hanno formalmente dichiarato, individualmente, la loro decisione di non essere inseriti nel perimetro aziendale che sarà oggetto di cessione e, di conseguenza, di rimanere tra il personale che non verrà conferito nonché la loro disponibilità ad aderire ad un processo di esodo collettivo e/o individuale che l'Azienda dovesse prevedere e concordare con le OO.SS. per una anticipata risoluzione del rapporto di lavoro che li traguardi al raggiungimento della data di pensione prevista;
- n. 24 lavoratori, non dirigenti, hanno formalmente dichiarato, individualmente, la loro decisione di non essere inseriti nel perimetro aziendale che sarà oggetto di cessione e, di conseguenza, di rimanere tra il personale che non verrà conferito;
- le Parti intendono ricercare prioritariamente soluzioni alternative all'adozione di misure ad elevato impatto sociale attraverso il ricorso a diversi strumenti per affrontare le criticità tuttora in essere;
- Le parti hanno condiviso la prevalenza del criterio del raggiungimento dei requisiti del pensionamento per ridurre l'impatto sociale del provvedimento.

Tutto ciò premesso, a conclusione della riunione odierna e dell'esame congiunto è stato raggiunto fra le Parti il seguente accordo:

1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;

[Area containing multiple handwritten signatures in blue ink, some overlapping the text. A large signature is visible on the left, and several smaller ones are on the right. A circled signature is also present on the left side.]

2. preso atto della regolarità delle procedure espletate – dopo aver approfondito le ragioni addotte dall’Azienda in merito all’esigenza di collocare in mobilità il personale alle proprie dipendenze presso le Sedi/Stabilimenti di Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, nel confermare le motivazioni già espresse nella lettera di avvio della procedura trasmessa ai sensi dell’art. 4, co. 2, L. n. 223/1991, oltre a quelle ulteriori indicate nella premessa del presente verbale e dopo un ulteriore approfondito esame effettuato in data odierna, le Parti confermano la necessità di dar corso alla procedura di messa in mobilità nei confronti di n. 100 lavoratori dipendenti così suddivisi:

| Sito | Quadri/Impiegati | Operai |
|-----------------|------------------|--------|
| Pistoia | 10 | 20 |
| Napoli | 10 | 20 |
| Reggio Calabria | 10 | 15 |
| Palermo | 10 | 5 |

3. le parti convengono che l’attuale articolazione dei 100 lavoratori interessati alla collocazione in mobilità sopra esposta, in ragione della complessità dei processi organizzativi aziendali in corso, potrà determinare la compensazione tra tutti i siti aziendali delle risorse coinvolte che, in ogni caso, formerà oggetto di informativa alle OO.SS. e agli Enti interessati per quanto di competenza;

4. le Parti, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e di servizio, concordano che i lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati, prevalentemente, tra coloro che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi per il raggiungimento del pensionamento (pensione anticipata e/o di vecchiaia) previsti dalla normativa vigente – entro il periodo massimo di fruizione dell’indennità di mobilità prevista dall’art. 2 – comma 46 – L. 92/12 – Riforma del mercato del Lavoro. Tali criteri, espressamente concordati tra le Parti, sono da considerarsi, pertanto, alternativi e sostitutivi di quanto previsto dal comma 1 – art. 5 – Legge 223/1991 e successive modifiche

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

5. le Parti concordano che nei confronti dei lavoratori che accetteranno la collocazione in mobilità non opponendosi alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante la sottoscrizione dei verbali di conciliazione, ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., sarà erogato un sostegno economico, a titolo di incentivo all'esodo, in aggiunta alle competenze di fine rapporto come da separate intese.
6. Le Parti, concordano che la collocazione in mobilità del personale interessato avverrà dalla data del 1° agosto 2015 sino al 30 dicembre 2016. Conseguentemente, il termine di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 223 del 1991 viene, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.L. n. 148/93, convertito in legge n. 236 del 1993, concordemente modificato e prorogato;
7. a far data dal closing, il presente accordo conserverà la piena validità esclusivamente per il personale non interessato dal conferito;
8. nell'ipotesi in cui intervengano modifiche normative che aumentino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello tempo per tempo vigente previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201 del 2011, a favore di coloro già titolari del trattamento dell'indennità di mobilità erogata dall'INPS, l'erogazione di quest'ultima proseguirà a carico dell'Azienda per l'ulteriore periodo necessario alla maturazione del diritto a pensione, fermo restando il limite massimo del periodo originario di collocamento in mobilità.

Con al sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito a tutti gli effetti la procedura di mobilità instaurata ai sensi degli art.4 e 24 della legge n. 223/91 dalla società AnsaldoBreda S.p.A. con lettera del 17 luglio 2015 e ritengono altresì sanati, ad ogni effetto di legge, eventuali vizi della comunicazione di avvio della stessa procedura ai sensi dell'art. 1, co. 45, della legge n. 92/2012.

Letto, confermato e sottoscritto

AnsaldoBreda S.p.A.

Unione Industriali Napoli

Assindustria Pistoia

FIM-FIOM-UILM

RSU AnsaldoBreda

Handwritten signatures and stamps:
 - A large signature in blue ink at the top left of the signature area.
 - A circular stamp with the text "FIM-FIOM-UILM" and "RSU AnsaldoBreda" below it.
 - Multiple other handwritten signatures in blue and black ink.

VERBALE DI ACCORDO

Addì 23 luglio 2015, in Roma, si sono incontrati:

la AnsaldoBreda S.p.A., assistita dall'Unione degli Industriali di Napoli e dall'Assindustria di Pistoia

Le Segreterie Nazionali e Territoriali FIM-FIOM-UILM

il Coordinamento delle RSU FIM-FIOM-UILM delle Sedi/Stabilimenti AnsaldoBreda di Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Carini

Le Parti, in relazione al Verbale di Accordo ai sensi degli art.4 e 24 della legge n. 223/91 sottoscritto in data odierna concordano di corrispondere ai dipendenti che saranno collocati in mobilità un importo netto, a titolo di incentivazione all'esodo, che - unitamente al trattamento netto dell'indennità di mobilità erogato dall'INPS - dovrà garantire la copertura del 80% della retribuzione netta individuale spettante, per tutto il periodo di permanenza nelle liste di mobilità.

Ai fini della determinazione dell'importo suindicato, per retribuzione netta individuale si intende l'insieme degli istituti individuali e collettivi, liquidati in importi fissi e con periodicità costante. Sono, quindi, esclusi dalla retribuzione individuale netta, gli importi liquidati a titolo di variabilità, ossia riconosciuti a fronte del raggiungimento di risultato ed obiettivi aziendali/individuali, nonché di modalità/tempi/luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trattamenti di trasferta, straordinario/maggiori prestazioni, premio di risultato, etc.).

Gli importi di cui sopra verranno calcolati sulla base degli anni o frazioni di anno di permanenza in mobilità, utili al raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico e verranno erogati in un'unica soluzione, unitamente alle competenze di fine rapporto.

L'Azienda, inoltre, corrisponderà, a coloro i quali entro il 31 agosto 2015 aderiranno al processo di mobilità, sottoscrivendo la domanda di adesione e impegnandosi a presentare idonea documentazione attestante l'effettiva anzianità contributiva, sempre a titolo di incentivazione all'esodo, un importo lordo equivalente ad una mensilità per ogni anno o frazione di anno di permanenza nelle liste di mobilità ordinaria.

Nei confronti dei dipendenti che al raggiungimento dei requisiti minimi di pensione anticipata subiscono, relativamente alla legge 214/2011, una penalizzazione di carattere permanente del trattamento pensionistico, l'Azienda corrisponderà un importo pari alla riduzione percentuale del

trattamento pensionistico, calcolato sulla base della speranza di vita - fino ad un massimo del 6%.
A tal fine verrà preso a riferimento il dato nazionale ISTAT relativo all'aspettativa di vita.

Letto, confermato e sottoscritto

AnsaldoBreda S.p.A.

[Handwritten signatures]
Fini
C...
F...
M...

[Handwritten signatures]
FIM-FIOM-UILM
RSU FIM-FIOM-UILM
P...
L...
M...
W...
S...
A...
U...
A...
U...
A...